

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 giugno 1988**  
**relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato del regolamento (CEE) n. 3785/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato all'UNHCR 260 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

## PARTITA A

1. **Azione n.<sup>(1)</sup>**: 294/88 — Decisione della Commissione del 19 marzo 1987.
2. **Programma**: 1987.
3. **Beneficiario**: UNHCR.
4. **Rappresentante del beneficiario** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>: UNHCR, Nico House, PO Box 2274, Blantyre, Malawi.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Malawi.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** <sup>(2)</sup>: [GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 (da I.1.B.1 a I.1.B.3)].
8. **Quantitativo globale**: 110 t.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg [GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 5 (I.1.B.4.2)].  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:  
• ACTION No 294/88 / DSM VITAMINIZED / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR / ASSISTANCE PROGRAMME FOR REFUGEES IN MALAWI / FOR FREE DISTRIBUTION / BLANTYRE •  
[GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6 (I.1.B.5)].
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione — Blantyre.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 2 al 17 luglio 1988.
18. **Data limite per la fornitura**: 11 settembre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte** <sup>(4)</sup>: 27 giugno 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 11 luglio 1988, alle ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 16 al 31 luglio 1988;
  - c) data limite per la fornitura: 4 ottobre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:  
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de N. Arend, Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** <sup>(5)</sup>: restituzione applicabile il 29 aprile 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 1153/88 (GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 54).

## PARTITA B

1. **Azione n. (1):** 293/88 — Decisione della Commissione del 19 marzo 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** UNHCR.
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (3):** The UNHCR Representative, Branch Office in Swaziland, Shell House, Mountain Inn Area, Mbabane, Swaziland.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Swaziland.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2):** [GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 (da I.1.B.1 a I.1.B.3)].
8. **Quantitativo globale:** 150 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg [GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 5 (I.1.B.4.2)].  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:  
« ACTION No 293/88 / DSM VITAMINIZED / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME FOR REFUGEES IN SWAZILAND / FOR FREE DISTRIBUTION ».  
[GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6 (I.1.B.5)].
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione — Malindza.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** UNHCR Refugees Reception Center.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 2 al 17 luglio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 11 settembre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 27 giugno 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 11 luglio 1988, alle ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 16 al 31 luglio 1988;
  - c) data limite per la fornitura: 4 ottobre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**  
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de N. Arend, Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 29 aprile 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 1153/88 (GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 54).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>3</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
    - 235 01 32,
    - 236 10 97,
    - 235 01 30,
    - 236 20 05.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).